

COME DEVE ESSERE PERSONALIZZATO IL DANNO NON PATRIMONIALE

(Cass. 21.9.2017 n.21939)

In una recente pronuncia la Cassazione ha chiarito come va effettuata la cosiddetta “personalizzazione” del danno subito dall’individuo (lo stesso danneggiato o i suoi prossimi congiunti) quando le tabelle comunemente applicate dalle corti di merito non risultano sufficienti per un’equa quantificazione del danno nel caso specifico.

Nel caso esaminato, una compagnia assicuratrice ricorre contro la sentenza d’appello che aveva modificato (in aumento) la liquidazione del danno diretto subito dalla vittima di un sinistro stradale e di quello “riflesso” subito dal coniuge della vittima.

In particolare, sostiene l'assicurazione che la corte d’appello non avrebbe individuato le specifiche circostanze di fatto (caratterizzate da originalità e irripetibilità) idonee a giustificare l'aumento del danno liquidato.

La Corte di legittimità, dopo aver ricordato che la categoria generale del danno non patrimoniale si articola in una serie di voci aventi una funzione solo *descrittiva*, quali il danno morale (identificabile nel paterna d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato) precisa che sul piano operativo il giudice deve compiere la liquidazione *“in due fasi: la prima, volta a individuare le conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, la seconda, volta a individuare le eventuali conseguenze peculiari, cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verificate nel caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme; le seconde con criterio ad hoc”*.

Riguardo a queste ultime (le cosiddette “personalizzazioni”) spetta quindi al giudice di far emergere e valorizzare, in base alle risultanze probatorie, le specifiche circostanze di fatto che giustificano il superamento della liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale, stabilita dalle tabelle.

Al contrario, la Corte d’Appello si era soffermata sulla valutazione di circostanze generiche, senza individuare dei collegamenti con la “personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita” del danneggiato.

Su queste basi, la Corte enuncia il seguente principio di diritto:

*"Con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), **spetta al giudice far emergere e valorizzare**, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, **le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame**, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità".*

Conseguenza di tale principio è che il danno subito dal congiunto è determinato erroneamente se il giudice ne ha quantificato l'entità in misura semplicemente pari ad una frazione del danno non patrimoniale patito dalla vittima primaria. Occorre invece tenere conto della relazione affettiva del danneggiato con la vittima, in relazione alla situazione familiare, alle abitudini di vita, alla consistenza del nucleo familiare e alla compromissione che ne sia derivata dal sinistro, e di ogni altra circostanza ritenuta rilevante in relazione al caso particolare.

d.m.